FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'OPERAZIONE 4.2.01

Domande e risposte relative alle disposizioni attuative approvate con Decreto n. 17513 del 27 novembre 2018

Aggiornamento 10 dicembre 2018

1) Per l'operazione 4.2.01 è previsto un limite minimo di spesa specifico per le iniziative da realizzare nelle zone svantaggiate, nel comparto vinicolo e nel comparto ortofrutta?

Il limite minimo di spesa è fissato in 1.000.000,00 euro per le aree svantaggiate di montagna e in 2.500.000 euro per le altre zone, come stabilito al paragrafo 7.3 delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01, per tutti i comparti. Tale limite si applica anche al comparto vinicolo e al comparto ortofrutta di cui al paragrafo 5.3 relativo alle demarcazioni OCM.

2) Nel Computo Metrico, da presentare in caso di opere edili, come indicato al paragrafo 11.4 delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01, qualora non fossero presenti le voci di spesa nel prezziario Camera di Commercio della Provincia in cui vengono realizzati gli investimenti, è possibile utilizzare il prezziario della Camera di Commercio di Milano o delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia? C'è un riferimento per l'analisi del prezzo?

In caso di domanda presentata ai sensi dell'Operazione 4.2.01 non è consentito riportare nel Computo metrico voci di prezziario provenienti da prezziari diversi da quelli della Camera di Commercio della Provincia dove verranno realizzati gli interventi. In caso le voci di prezzo unitario non fossero presenti nel suddetto prezziario è consentita l'analisi del prezzo da effettuarsi a norma di legge, ossia secondo quanto disciplinato dall'articolo 32, comma 2 del DPR n. 207/2010.

3) Può presentare domanda ai sensi dell'Operazione 4.2.01 un'impresa che esercita attività di sola commercializzazione?

Le disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01 stabiliscono:

- *"Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.";*
- *"Per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.";*

- *"Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario. L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti.*
  Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; l'ottemperanza a questa condizione viene verificata rispetto all'obiettivo del progetto, cioè sul quantitativo di materia prima da trasformare al termine dell'investimento sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione".

Sulla base di quanto sopra, interventi connessi alla commercializzazione di prodotti agricoli sono ammissibili ai sensi dell'Operazione 4.2.01 a condizione che il richiedente commercializzi materia prima almeno per il 60% di provenienza extra-aziendale e che almeno il 70% di quella che transita nell'intervento richiesto a contributo sia oggetto di contratti di filiera stipulati direttamente con i produttori di base alle condizioni stabilite dalle citate disposizioni attuative.

Tuttavia si rileva che i soggetti beneficiari dell'Operazione sono imprese che svolgono sia attività di trasformazione che commercializzazione dei prodotti agricoli: infatti un'impresa che effettua la sola commercializzazione del prodotto trasformato non può ottemperare al vincolo dei contratti di filiera stipulati direttamente con i produttori di base relativi alla materia prima, in quanto dovrebbe acquistare prodotto trasformato.

4) **Le disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01 stabiliscono *"Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.***
L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima".

Un contratto può essere tra il richiedente dell'Operazione 4.2.01 e un altro trasformatore che garantisca a sua volta tramite contratto una ricaduta ai produttori di base?

Le imprese che presentano domanda di contributo ai sensi dell'Operazione 4.2.01 possono stipulare contratti con imprese agricole che svolgono la propria attività al di fuori del territorio di Regione Lombardia?

Le disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01 prevedono che almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra

aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

Le stesse disposizioni stabiliscono che la quantità contrattualizzata e/o conferita dalle imprese agricole deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; tale condizione viene verificata con riferimento al quantitativo di materia prima da trasformare che transita **sulle linee di lavorazione oggetto di contributo al termine dell'investimento**.

I contratti preliminari da presentare ai sensi dell'Operazione 4.2.01 devono essere stipulati direttamente tra l'impresa agroindustriale richiedente e i produttori di base o loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente. Contratti tra impresa agroindustriale richiedente e altra impresa agroindustriale sua fornitrice che stipula contratti con i produttori di base non sono considerati validi.

È accettabile un contratto di filiera (con remunerazione della materia prima ai produttori di base) tra l'impresa richiedente dell'Operazione 4.2.01 ed una cooperativa che abbia obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci purché tale cooperativa abbia l'obbligo di ripartizione degli utili tra i soci. Pertanto solo in questo caso invece che remunerazione diretta tra il trasformatore richiedente l'agevolazione ai sensi dell'Operazione 4.2.01 e i produttori di materia prima, è accettabile una remunerazione indiretta per il particolare stato e vincoli dell'intermediario (cooperativa). Il fine è comunque sempre quello che sia evidente la remunerazione della materia prima che garantisca un vantaggio economico esplicito e misurabile nei confronti dei produttori di base.

I contratti possono essere stipulati anche con produttori di base o con loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente aventi sede produttiva fuori dal territorio di Regione Lombardia. Si rammenta che l'intervento di cui si richiede l'agevolazione ai sensi dell'Operazione 4.2.01 deve essere effettuato in territorio lombardo.

5) Basandosi sulla risposta alla precedente domanda 4), è consentito acquistare materia prima da produttori di base e farla in parte lavorare da terzi prima di inserirla nel processo di trasformazione del richiedente dell'Operazione 4.2.01?

I contratti di filiera sono relativi alla materia prima e devono essere stipulati direttamente dall'impresa agroindustriale richiedente con i produttori di base. Non vi è divieto al fatto che il richiedente dell'Operazione 4.2.01 faccia semi-lavorare la materia prima acquistata da un terzo prima di introdurla nelle proprie linee produttive, ma deve comunque operare una trasformazione della materia prima sulle proprie linee di lavorazione. Si veda in proposito la risposta alla precedente domanda 3).

6) A seguito degli aggiornamenti normativi della SCIA come ci si deve comportare nella presentazione dei titoli abilitativi per interventi richiesti ai sensi dell'Operazione 4.2.01?

Successivamente alla pubblicazione del bando, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. X/6894 del 17/07/2017 ha approvato la modulistica unificata per una serie di titoli abilitativi urbanistici, rendendone omogenei i contenuti a livello regionale ma non ha ancora

modificato, a seguito delle modifiche del DPR n. 380/2001, la normativa di cui alla legge regionale n. 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio". Tutti i profili applicativi della disciplina edilizia sono stati sintetizzati nella Circolare regionale 20 luglio 2017 - n. 10, della DG Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana, pubblicata sul BURL n. 30 del 24/07/2017.

Alla luce della modulistica approvata con la citata DGR, i seguenti paragrafi delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01, laddove utilizzavano il termine DIA sono stati riconsiderati seguendo il principio generale in essi stabilito, ossia:

5.4 "Data di inizio degli interventi" dell'Operazione 4.2.01:

"Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.".

I suddetti paragrafi, sono stati modificati con riferimento alle recenti disposizioni come di seguito:

"Le date di avvio cui far riferimento sono:

1) ***per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire****, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:*
   a) *dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;*
   b) *dal direttore dei lavori al Comune;*
2) ***per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività*** *(SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli. 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), in caso di:*
   a) *sola SCIA o SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica) o sola SCIA Alternativa al Permesso di Costruire o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente;*
   b) *SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso) o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più domanda per il rilascio*

di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso): la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente. In tal caso deve essere presentata dal richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

... ".

Di conseguenza i seguenti paragrafi sono stati integrati come segue:

11.4 "Documentazione da allegare alla domanda", lettera e., punto 1, comma 1.1, dell'Operazione 4.2.01:

"Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

a) *presentare la SCIA all'Ente territoriale competente;*
b) *trasmettere copia della SCIA con ricevuta del medesimo Ente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura;*".

Qualora la suddetta SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, deve presentare la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.".

7) Il richiedente che è soccidante nell'ambito di un contratto di soccida può stipulare il contratto di filiera con una o più imprese agricole per la fornitura della materia prima?

Al termine del contratto il bestiame rimane di proprietà del soccidante. Pertanto nell'ambito dell'Operazione 4.2.01 il contratto di filiera nell'ambito della soccida appare non ammissibile. Tuttavia, se il soccidante riconosce nell'ambito del contratto di soccida al soccidario un prezzo basato sull'accrescimento e stipula a parte con il soccidario un contratto di filiera di remunerazione della materia prima che garantisca vantaggi economici al soccidario misurabili rispetto al prezzo di mercato, tale contratto può essere valutato nell'ambito dell'Operazione 4.2.01.

Si rammenta tuttavia che le disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01 prevedono che almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale. Pertanto, considerato che nell'ambito dei contratti di soccida la materia prima è di provenienza aziendale, il richiedente non rispetta il suddetto requisito se in ambito aziendale trasforma più del 40% di materia prima proveniente da contratti di soccida. Si rammenta infatti che il vincolo che almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario sia di provenienza extra aziendale è relativo all'attività del soggetto richiedente, indipendentemente dall'intervento richiesto a finanziamento.